

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5-00808 Gnechi: Applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008. | |
| 5-00913 Cazzola: Applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 | 117 |
| ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>) | 119 |

INTERROGAZIONI

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 13.

5-00808 Gnechi: Applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008.

5-00913 Cazzola: Applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, aventi contenuto analogo, saranno svolte congiuntamente.

Il ministro Renato BRUNETTA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Marialuisa GNECCHI (PD), replicando, giudica importante la precisazione del Ministro ai fini di una corretta applicazione del comma 1 e seguenti dell'articolo 72 del

decreto-legge n. 112 del 2008, a fronte delle incertezze interpretative sorte a seguito delle numerose richieste di usufruire di quanto stabilito da tale normativa presentate da dipendenti delle ASL.

Fa tuttavia notare che, allo stato attuale, l'interpretazione di tali disposizioni non appare univoca e cita, a titolo di esempio, un parere reso ad una ASL dall'Avvocatura distrettuale di Trento nonché le indicazioni provenienti da alcune sedi dell'INPDAP, che sembrerebbero confermare, in taluni casi, una valutazione normativa difforme rispetto a quella indicata nella sua risposta dal Ministro.

Esprime infine perplessità sulla risposta del Ministro nella parte in cui sembra rimettere alla decisione delle regioni la valutazione di una eventuale estensione delle norma citata al personale delle ASL. Pur rispettando il principio di autonomia delle enti territoriali, contenuto del titolo V della Costituzione, ritiene, infatti, che l'attuazione estensiva da parte delle regioni del citato comma 1 dell'articolo 72 potrebbe, in base alla diversa interpretazione normativa fornita in materia da ciascuna regione, porsi in violazione dei principi di omogeneità nei trattamenti

previdenziali dei dipendenti pubblici, sanciti in modo chiaro dalla stessa legislazione statale.

Giuliano CAZZOLA (PdL), replicando, ritiene che il Ministro – che ringrazia per l'esauriente risposta – abbia contribuito sensibilmente a chiarire l'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008. Fa notare, tuttavia, che al momento permangono ancora talune incertezze interpretative sull'applicazione di tale disciplina, che occorre superare al fine di evitare seri problemi nell'erogazione di servizi sanitari in strutture pubbliche, che già risultano sottodimensionate dal punto di vista della dotazione organica.

Esprime poi preoccupazione sull'eventualità – prospettata dal Ministro nella sua risposta – che le regioni decidano

autonomamente se estendere o meno ai dipendenti delle ASL l'applicazione della normativa citata, dal momento che ciò potrebbe portare ad un trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici diversificato da regione a regione. Dopo aver dichiarato di confidare in un'attenta attività di monitoraggio del Ministero in ordine all'applicazione di tale disciplina, auspica che la linea interpretativa indicata dal Ministro nella sua risposta possa alla fine prevalere, affinché le ASL non siano comprese nella nozione di enti pubblici non economici.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

5-00808 Gnecchi: Applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008.

5-00913 Cazzola: Applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con i presenti atti di sindacato ispettivo si chiedono chiarimenti circa l'esatta interpretazione della norma di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 (esonero dal servizio nel quinquennio precedente il raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento) con particolare riferimento alla applicabilità della stessa nei confronti del personale delle ASL.

Il quesito prospettato dall'interrogante, relativo all'interpretazione dell'articolo 72 comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è stato già affrontato in modo esauriente dalla circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 predisposta dagli Uffici del Dipartimento della funzione pubblica.

Con la suddetta circolare, infatti – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – sono stati forniti alcuni opportuni indirizzi applicativi utili a favorire condotte omogenee da parte delle pubbliche amministrazioni chiamate a dare esecuzione alla norma in questione.

Quest'ultima, com'è noto, introduce rilevanti ed innovative disposizioni che attribuiscono al personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo le seguenti facoltà:

esonero dal servizio (commi da 1 a 6);

trattenimento in servizio per un biennio (commi da 7 a 10);

risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni (comma 11).

In relazione al primo dei profili sopra richiamati – oggetto dell'interrogazione in commento, con la quale, infatti, si domandano delucidazioni in merito all'ambito di applicazione soggettiva della disposizione di cui al comma 1 del citato articolo 72 – la predetta circolare chiarisce che le amministrazioni che possono dare applicazione all'istituto dell'esonero del servizio sono soltanto quelle espressamente individuate dal richiamato comma 1, senza che sia possibile operare una interpretazione estensiva della norma medesima. Ciò anche in considerazione degli inderogabili obiettivi di riduzione della spesa pubblica che il legislatore ha inteso conseguire con il provvedimento citato.

Pertanto, le Aziende sanitarie locali – in quanto non esplicitamente indicate dalla legge – non possono ritenersi destinatarie della disposizione in esame. Ed infatti, laddove la legge ha voluto ricomprendere anche le Aziende in questione nel novero degli enti destinatari della disciplina da essa recata lo ha fatto espressamente; è il caso del comma 11 del medesimo articolo 72 che, riguardo alla risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell'anzianità

contributiva di 40 anni, ha richiamato esplicitamente l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 il quale, a sua volta, include tra le amministrazioni ivi previste anche le Aziende e gli Enti del servizio sanitario nazionale.

In ogni caso – essendo le ASL enti del Servizio sanitario nazionale deputati ad organizzare l'assistenza sanitaria in am-

bito territoriale – la valutazione relativa alla eventuale estensione della citata norma al personale di tali aziende, deve necessariamente essere rimessa, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, alla valutazione delle Regioni che possono, quindi, recepire il principio previsto dal citato comma 1, dell'articolo 72, nell'ambito della propria normativa.